

Una sentenza della Corte Ue sui collegamenti tra fornitore e importatore

Dogana, rettifica difficile

Illegame fiduciario non getta dubbi sul prezzo

DI SARA ARMELLA

L'esistenza di uno stretto legame fiduciario tra il fornitore e l'importatore non è sufficiente per considerare inattendibile il prezzo dichiarato in Dogana. È questo il principio espresso dalla Corte di giustizia con la sentenza 9 giugno 2022, C-955/20, secondo cui vi devono essere connessioni qualificate tra il fornitore estero e l'acquirente europeo, per poter fondare un'azione di rettifica del valore dei beni importati. Secondo la normativa doganale, la presenza di un legame tra il cedente e l'importatore può assumere rilievo (pur non essendo, di per sé, sufficiente) per ritenere inattendibile il valore dei beni dichiarati in importazione. La definizione di legame è espressa dalla stessa normativa europea, che contiene una dettagliata elencazione di situazioni in presenza delle quali è ipotizzabile una convergenza di interessi, finalizzata a una dichiarazione non corretta in ordine al



Convergenza finalizzata a una dichiarazione non corretta del valore

prezzo. Il giudice europeo ha chiarito che tale elenco, contenuto nell'art. 143, Reg. CEE 2454/1993 (ora trasfuso nell'art. 127, Reg. UE 2447/2015), ha carattere esaustivo e individua una serie di ipotesi in cui è consentito agli accertatori di discostarsi dal valore dichiarato dalle parti. Arginando letture estensive della norma, la Corte sottolinea che il criterio primario di determinazione del prezzo è rappresentato dal valore di transazione,

ossia dal prezzo concordato tra le parti e che tale criterio rimane prioritario, anche in presenza di rapporti tra parti correlate. Il ricorso ad altri parametri di valutazione, e la stessa possibilità di una rettifica, devono essere interpretati restrittivamente, in quanto deroghe al principio generale; in altri termini, l'elenco delle situazioni che configurano l'esistenza di un controllo deve intendersi come "chiuso" e applicabile letteralmente, senza dare spazio a

letture ampie o analogiche, finalizzate a un ampliamento dei casi. La sentenza fornisce criteri interpretativi anche alla giurisprudenza nazionale, di merito e di legittimità, giunta ad affermare l'esistenza di un controllo di un soggetto su un altro, anche al di fuori delle condizioni previste dalla norma europea. La Corte chiarisce, invece, che non può considerarsi provata, dalla Dogana, l'esistenza di un controllo, in una situazione in cui non esista alcun documento che consenta di accertare un tale legame. Anche per quanto riguarda la dimostrazione di un controllo di fatto, inteso quale potere di costrizione o di orientamento di un soggetto su un altro, la Corte ha chiarito che lo stretto legame fiduciario tra il venditore e l'importatore non consente di concludere nel senso dell'esistenza di un tale potere: pur solide relazioni commerciali non esprimono, da sole, un legame idoneo a consentire una rettifica del valore.

© Riproduzione riservata